

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642

COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE DEL CHIESE

(AMBITO 12 VALLE DEL CHIESE – DISTRETTO 5 GIUDICARIE)

Tra i Comuni di:

STORO, con sede in Piazza Europa n. 5, codice fiscale 00285750220 qui rappresentato dal Sindaco Luca Turinelli, il quale interviene in forza dell'art. 16 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 27 di data 27 novembre 2019 esecutiva;

BONDONE, con sede in via di Mezzo n. 10, codice fiscale 00273990226 qui rappresentato dal sindaco Gianni Cimarolli, il quale interviene in forza dell'art. 13 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 17 di data 27 novembre 2019 esecutiva;

BORGO CHIESE con sede in Piazza San Rocco n. 20, codice fiscale 02402160226 qui rappresentato dal sindaco Claudio Pucci, in forza dell'art. 25 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 35 di data 25 novembre 2019 esecutiva;

CASTEL CONDINO, con sede in Via Cesare Battisti n. 12, codice fiscale 00271850224 , qui rappresentato dal Sindaco Stefano Bagozzi, il quale interviene in forza dell'art. 19 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 18 di data 27 novembre 2019 esecutiva;

PIEVE DI BONO - PREZZO, con sede in Via Roma n. 34, codice fiscale 02401730227 , qui rappresentato dal sindaco Attilio Maestri, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.17 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 43 di data 29 novembre 2019 esecutiva;

SELLA GIUDICARIE, con sede in Piazza Battisti n. 1, via , codice fiscale 02401900226 , qui rappresentato dal sindaco Franco Bazzoli, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 30 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 51 di data 26 novembre 2019 esecutiva;

VALDAONE, con sede in Via Lunga n. 13, codice fiscale 02362470227, qui rappresentato dal sindaco Ketty Pellizzari, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 21 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 54 di data 19 dicembre 2019 esecutiva;

-che la L.P. 8/2005 “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”, nel rispetto dei principi stabiliti nella L.R. 5/1992 “Norme sull’ordinamento della polizia municipale” e, in quanto applicabile in ambito provinciale, nella L. 65/1986 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, disciplina l’organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, dei comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di loro competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

-che, ai sensi degli artt. 11, 19, c. 1, lett. b), e 21 della L.P. 8/2005, la Provincia Autonoma di Trento promuove, anche finanziariamente, l'esercizio in forma associata da parte di più comuni delle funzioni di polizia locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio;

-che l'art. 36 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, prevede la possibilità per i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

-che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia locale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui;

-che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;

-che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;

-che la Giunta Provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, con deliberazione n. 2554/2002, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/2003 e n. 807/2006, ha approvato il "Progetto Sicurezza del Territorio", il quale prevede la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale attraverso la suddivisione del territorio provinciale in venti ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;

-che la Provincia Autonoma di Trento intende finanziare il costo del personale addetto al servizio di polizia locale aggiuntivo rispetto alla dotazione attuale, nei limiti della dotazione complessiva prevista dal "Progetto Sicurezza del Territorio", l'attività di formazione e parte dell'attività di gestione oltre alla strumentazione necessaria per attivare il servizio in forma intercomunale;

-che i consigli comunali dei comuni qui convenuti hanno precisato che la presente convenzione costituisce una novazione di quella firmata digitalmente e registrata il 29/11/2016 repertorio 1266 atti privati del comune di Storo;

-che con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premessa

1 La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2

Oggetto

1 Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, i Comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, Sella Giudicarie convengono di costituire il «*corpo Intercomunale di polizia locale*», per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funziona-

lità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

2 La struttura anzidetta assume la denominazione di «**Polizia locale Valle del Chiese**».

3 La sede del servizio è stabilita nel Comune di Storo al quale, per motivi di mera efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila). Il comune capofila è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

4 Al Comune sede del servizio vengono rimborsate le spese sostenute per la disponibilità della sede, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5 della presente convenzione.

5 Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito provinciale.

Art. 3

Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

1 Scopo della presente convenzione è quello di consentire lo svolgimento in maniera associata e coordinata delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:

- a. previene e reprime le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b. vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
- c. presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comuni partecipanti all'accordo;
- d. vigila sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e. svolge incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- f. predispone i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- g. collabora, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h. collabora, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'articolo 2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- i. esercita le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;
- j. esercita le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
- k. svolge le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
- l. svolge le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
- m. esercita il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;
- n. supporta l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- o. supporta le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2 I Comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.

3 I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il corpo intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- b) all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada;
- c) allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata, in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- d) all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di individuare i vigili come appartenenti al corpo di «*Polizia locale Valle del Chiese*».

4 I Comuni si impegnano inoltre ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale.

5 I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

6 I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono accreditati presso la Tesoreria del Comune competente, con le modalità in vigore presso ciascun ente.

Art. 4

Personale

1 Il contingente numerico programmato per il corpo di «*Polizia locale della Valle del Chiese*», così come previsto dal «progetto sicurezza del territorio» è di n. 9 unità complessive, di cui 1 comandante quale responsabile del servizio per tutti i Comuni aderenti all'accordo, 1 vice-comandante incaricato dalla conferenza dei sindaci sentito il comandante, n. 6 agenti di polizia locale e n. 1 assistente amministrativo.

2 L'assunzione del personale occorrente ad integrare la dotazione complessiva programmata viene effettuata dal Comune capofila.

3 Alla scadenza naturale della presente convenzione se non viene rinnovata oppure anticipatamente in caso di scioglimento ovvero nel caso di recesso da parte di una o più amministrazioni, quando ciò comporta lo scioglimento della convenzione a giudizio degli enti rimanenti, o qualora recedano i comuni di seguito indicati, gli stessi si impegnano ad incardinare nella propria dotazione organica il seguente personale assunto a tempo indeterminato:

- a) Comune di Borgo Chiese: n. 1 unità;
- b) Comune di Pieve di Bono - Prezzo : n. 1 unità;
- c) Comune di Sella Giudicarie: n. 2 unità.

4 Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

5 Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo comune; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

6 Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento del corpo intercomunale che i singoli consigli comunali hanno approvato.

7 A tale fine, per garantire la necessaria funzionalità dell'ufficio, si stabilisce di attribuire al comandante (e in sua assenza al vice-comandante), la responsabilità e la direzione del corpo intercomunale. Lo stesso comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

8 Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Storo, ogni singolo Ente dovrà assicurare comunque, tramite un proprio referente, tenuto a prestar la massima collaborazione al servizio intercomunale, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con la sede del corpo.

9 Il servizio intercomunale garantisce, attraverso i propri addetti, un recapito nei Comuni aderenti all'accordo a cadenza settimanale per i rapporti con il pubblico e con gli amministratori.

Art. 5

Rapporti finanziari

1 L'equa ripartizione dei costi di gestione della Polizia locale avviene attraverso la precisa quantificazione dell'effettivo servizio svolto sul territorio di ciascun comune. Il servizio svolto viene individuato considerando la popolazione e le presenze turistiche in ciascun comune. Un ulteriore elemento per la quantificazione del servizio svolto viene dall'ammontare degli incassi di sanzioni per violazioni al codice della strada dominante sul territorio di ciascun comune, che danno un indice del numero di interventi effettuati.

2 I costi relativi alla gestione del corpo, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature, stampati, ecc.), per le retribuzioni e per eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati, dopo aver decurtato dall'ammontare complessivo delle spese il volume totale degli incassi di sanzioni per violazioni al codice della strada comminate nell'anno di riparto depurati dalle eventuali quote dovute agli enti proprietari della strada.

La ripartizione dell'importo dei costi vivi così individuati avviene:

- per l' 80 % in base alla popolazione residente in ciascun comune rispetto al totale della valle al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per il 10% in base alle presenze turistiche annuali in ciascun comune fatte 100 le presente turistiche in valle risultanti nell'anno precedente secondo i dati pubblicati dal Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento, o da altra analoga pubblicazione ufficiale sostitutiva che avverrà in futuro;
- tenuto conto della prominente dimensione demografica, per il 5,5% a carico del comune di Storo, e per la percentuale del 1,5% ciascuno a carico dei comuni di Borgo Chiese, Sella Giudicarie e Pieve di Bono - Prezzo.

3 Le percentuali definitive di riparto vengono definite per ciascun comune rapportando la quota di competenza (come calcolata ai sensi del comma 2, sommata alle entrate di competenza) al totale dei costi (senza la decurtazione degli incassi complessivi).

4 Le percentuali definitive di riparto così individuate saranno il riferimento per articolare il servizio tra i diversi comuni in termini di tempo dedicato.

5 Le attrezzature in uso ed i mezzi attualmente in dotazione alla attuale gestione associata e coordinata come da convenzione citata in premessa sono conferiti al servizio associato che subentra nelle spese di gestione e manutenzione.

6 La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del corpo intercomunale è affidata al comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7 I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal comune di Storo, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

8 Compete al Comune di Storo, in qualità di ente capo fila, prevedere nel bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione del corpo intercomunale e per gli acquisti e investimenti relativi, e adottare i provve-

dimenti necessari nel piano esecutivo di gestione e nella nomina del funzionario competente per consentire l'effettuazione delle spese, nonché redigere con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto, il conguaglio delle stesse e la previsione per l'anno in corso.

9 Compete altresì al Comune di Storo, in qualità di ente capo fila, determinare il costo delle spese da mettere a carico degli utenti (notificazioni, spese procedimento, spese consegna atti ecc) che verranno considerate nella ripartizione delle spese di gestione sostenute quale capofila.

10 I Comuni convenzionati provvederanno entro trenta giorni dalla richiesta a versare l'anticipo per l'anno in corso e la quota di riparto a saldo dell'anno trascorso.

11 Il comune capofila potrà inoltre stipulare idonee convenzioni, piani o accordi con altre amministrazioni per missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali a condizione che tali attività siano senza oneri aggiuntivi e a condizione di reciprocità a favore della gestione associata e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Art. 6

Conferenza permanente dei Sindaci

1 I Comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del corpo intercomunale di polizia locale, presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun sindaco nominato dalla conferenza stessa.

2 Spetterà alla conferenza la nomina del responsabile dell'ufficio e la programmazione di eventuali spese di carattere straordinario, che competerà al comune capofila effettuare con le proprie procedure interne di spesa da ripartire come indicato all'art. 5.

3 Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale sulla base delle indicazioni del comandante del corpo.

4 La conferenza dei sindaci è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio intercomunale, anche sulla base di una relazione delle medesime sull'attività svolta.

Art. 7

I segretari comunali

I segretari dei comuni partecipanti al presente accordo svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

Art. 8

Durata

1 La presente convenzione, che opera in continuità con la precedente di data 29/11/2016 avrà durata dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2030.

2 Ciascun comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

3 Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza, purché questa sia avvenuta entro il 31 ottobre e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.4.

4 In caso di recesso da parte di un Comune, deve altresì essere corrisposta una penale di un importo pari ad una annualità, quantificata nella misura prevista a carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato.

Art. 9

Risoluzione di controversie

1 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale, di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

2 I comuni tenuti a incardinare nella propria dotazione organica il personale previsto all'art. 4 comma 5, sono tenuti ad assumere gli atti amministrativi necessari per garantire il passaggio del personale alla data stabilita senza soluzione di continuità. Nel caso non vi provvedano saranno tenuti a versare al Comune di Storo una penalità pari al 10 per cento dell'onere lordo che il Comune di Storo dovrà sostenere per corrispondere comunque gli stipendi al personale interessato, fatta salva ogni azione di cui al comma precedente.

Art. 10

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono anticipate dal comune di Storo capofila e confluiranno nel monte spese da ripartire come indicato all'art. 5.

Art. 11

Novazione

I Comuni sottoscrittori dichiarano che la presente convenzione costituisce una novazione della precedente sottoscritta digitalmente e registrata il 29/11/2016 repertorio 1266 atti privati del Comune di Storo, poiché tutti i contenuti di quella convenzione vengono riconsiderati in questa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Storo _____

Il Comune di Bondone _____

Il Comune di Borgo Chiese _____

Il Comune di Castel Condino _____

Il Comune di Pieve di Bono- Prezzo _____

Il Comune di Valdaone _____

Il Comune di Sella Giudicarie _____